

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Comitato economico e sociale	
86/C 75/01	Parere del Comitato in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche	1
86/C 75/02	Parere del Comitato sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore	5
86/C 75/03	Parere del Comitato sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manufatti: sesta proroga della seconda tappa di armonizzazione	11
86/C 75/04	Parere del Comitato sugli aiuti statali allo sviluppo regionale	12
86/C 75/05	Parere del Comitato riguardante la proposta di ventunesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari — proroga del termine per l'attuazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto da parte della Repubblica ellenica	15

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere del Comitato in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche⁽¹⁾

(86/C 75/01)

Il Consiglio in data 28 maggio 1985 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Ecologia, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione del signor Storie-Pugh, in data 7 gennaio 1986.

Il Comitato ha adottato all'unanimità il 29 gennaio 1986, nel corso della 233^a sessione plenaria, il seguente parere:

1. Osservazioni generali

1.1. L'iniziativa della Commissione viene accolta con soddisfazione, tuttavia è necessario apportare alla proposta alcune importanti modifiche esposte nel presente parere.

1.2. La proposta si basa sulla direttiva 63/90/CEE recante modifica della direttiva 64/433/CEE relativa alle carni fresche e sulla direttiva parallela 81/602/CEE concernente il divieto degli stilbeni e di sostanze tireostatiche, nonché sulla direttiva 85/.../CEE che vieta l'uso di estradiolo 17 β , progesterone, testosterone, zernolo e trembalone. Queste direttive prevedono l'istituzione di un sistema di controllo e di vigilanza dei residui.

1.3. La proposta in esame mira a fissare delle disposizioni per il campionamento e un quadro amministrativo per individuare negli animali e nelle carni fresche l'eventuale presenza di residui di una vasta gamma di prodotti chimici.

1.3.1. Tali sostanze si possono suddividere essenzialmente in tre gruppi:

a) sostanze il cui uso è del tutto proibito;

b) sostanze la cui presenza al di sopra di un certo livello (di tolleranza) è proibita per l'alimentazione umana;

c) agenti inquinanti non desiderati.

1.4. Il Comitato riconosce la necessità di adottare provvedimenti comuni al fine di proteggere il consumatore dai residui che possano rappresentare un pericolo per la salute umana. Inoltre il Comitato appoggia l'obiettivo di eliminare gli ostacoli agli scambi intercomunitari dovuti ai diversi requisiti sanitari e veterinari vigenti negli stati membri.

1.5. In generale il documento della Commissione COM(85) 192 def. propone di istituire un sistema di campionamento e di analisi gestito in primo luogo dagli stati membri; inoltre i laboratori della Comunità garantiranno i collegamenti con i laboratori di riferimento nazionali. Ogni stato membro sarà responsabile dal punto di vista sia fiscale che amministrativo del proprio sistema.

1.6. La presente proposta tratta esclusivamente delle misure di controllo che comportano l'esame di animali e di carni fresche al fine di individuare la presenza di eventuali residui. Il Comitato ritiene che sia importante non trascurare l'esigenza di adottare altri tipi di provvedimenti allo scopo di prevenire la comparsa di residui nocivi; vale a dire che la maggiore protezione del consumatore viene ottenuta assicurando l'utilizzazione cor-

(1) GU n. C 138 del 31. 5. 1985, pag. 5.

retta di prodotti farmaceutici autorizzati per uso veterinario e di altre sostanze chimiche autorizzate, ed evitando pratiche che portino alla formazione di livelli inaccettabili di residui. Il modo migliore per realizzare tale forma di controllo « a monte » sui residui consiste nel cercare di preparare e informare coloro che somministrano prodotti chimici agli animali in modo da renderli consapevoli delle possibili conseguenze per la salute pubblica derivanti dalle pratiche agricole. Gran parte della responsabilità circa l'educazione alla corretta utilizzazione di prodotti chimici per uso veterinario ed agricolo spetta ai fabbricanti ed ai distributori di tali prodotti. Il ruolo del veterinario nella distribuzione e nell'uso di prodotti medicinali destinati al patrimonio zootecnico è essenziale al fine di garantire che al momento in cui dei prodotti medicinali vengono messi a disposizione degli allevatori e dei loro dipendenti si tenga conto di tutti gli aspetti connessi alla medicina veterinaria, alla salute pubblica e della protezione animale.

1.7. In un approccio preventivo possono incidere altri due fattori:

a) maggior rilievo dei controlli ante mortem ad esempio onde individuare tracce di iniezioni o accertare se l'animale sia stato sottoposto di recente ad una terapia;

b) maggiore presa di coscienza di fronte ai problemi legati all'inquinamento ambientale, quali possibili pericoli, di natura cronica, per il bestiame.

1.8. È necessario studiare a fondo l'effetto pratico di limitare la pubblicità dei medicinali soggetti a prescrizione medica. Infatti tale categoria potrebbe subire una notevole espansione qualora si dovesse assicurare all'opinione pubblica che le persone incaricate della consulenza e della distribuzione e somministrazione dei farmaci operano facendo presenti tutti gli aspetti della corretta utilizzazione dei medicinali per uso veterinario.

2. Campionamento

2.1. La strategia di un sistema di controllo di base accompagnato da controlli più intensi in caso di problemi, è corretta. Tuttavia poiché l'obiettivo di proteggere il consumatore riveste un'importanza fondamentale, è necessario utilizzare nel miglior modo possibile i mezzi disponibili per effettuare il controllo sui residui.

2.2. Il prelievo di urina, feci, sangue o latte da animali vivi negli allevamenti è un mezzo efficace per rilevare la presenza di sostanze vietate e di agenti inquinanti, ma oggigiorno non costituisce sempre uno strumento adeguato per la determinazione quantitativa della presenza di livelli non consentiti di sostanze autorizzate. Per individuare alcune di queste ultime è indispensabile il campionamento di tessuti eduli — comprese le frattaglie — prelevati dalla carcassa.

La determinazione quantitativa dei residui di sostanze autorizzate presenti negli animali vivi potrebbe rivelarsi più utile qualora si provvedesse a migliorarne i metodi d'analisi quantitativa.

3. Analisi, tolleranze e laboratori

3.1. Va rilevato che gli interessi del consumatore sarebbero soddisfatti ove possibile nella maniera migliore se venissero resi disponibili per ogni sostanza due metodi ufficiali di analisi:

a) Un metodo di controllo rapido ed economico diretto ad individuare livelli minimi di sostanze vietate e/o livelli di sostanze autorizzate prossimi o superiori al grado di tolleranza stabilito per tali prodotti. Questo metodo verrebbe impiegato per la ricerca di residui nei laboratori riconosciuti degli stati membri;

b) Un metodo **specifico** (quasi necessariamente più complesso e costoso) per la conferma ufficiale dei risultati positivi ottenuti col metodo di controllo precedente. Gli esami di conferma verrebbero eseguiti da un laboratorio di riferimento autorizzato per la sostanza in questione.

c) Verranno fissati uno screening e un esame di riferimento per ogni sostanza.

d) È necessario approfondire gli studi in merito alla possibile tossicità e ai metodi d'analisi per i « cocktail », vale a dire le miscele di sostanze somministrabili.

e) Occorre stabilire gli organi da sottoporre ad esami.

3.2. Se si intende fare in modo che l'industria zootecnica abbia fiducia in tali provvedimenti è necessario che gli stati membri provvedano a fissare delle disposizioni relative alla possibilità di riesame e valutazione da parte di un esperto indipendente. La ripetizione dell'esame non deve venire eseguita nello stesso laboratorio in cui è stata condotta l'analisi originale.

4. Scambi internazionali

4.1. Premesso che non è possibile concedere ai paesi terzi per quanto riguarda il commercio verso la Comunità migliori condizioni di quelle concesse agli stati membri, si può rilevare che molti paesi devono già soddisfare requisiti analoghi fissati da stati terzi per quanto riguarda le sostanze che possono dar luogo a residui. In tale ambito dovrebbe venir assicurata la consueta collaborazione con i paesi terzi al fine di facilitare l'ottemperanza di tali proposte di ridurre ai minimi termini le inutili perturbazioni degli scambi internazionali. Occorre infondere nuovi impulsi onde accelerare le attuali iniziative volte a conformare gli standard internazionali sui livelli minimi dei residui. In effetti sembra che da lungo tempo si sia in attesa di un sistema di controllo dei residui accettabile a livello universale.

5. Eliminazione delle carcasse che risultano positive al controllo sui residui

5.1. Previa discussione con le parti interessate si dovrà fornire una spiegazione più chiara dei criteri relativi all'eliminazione o all'impiego di carcasse e di frattaglie, non più destinate alla catena alimentare umana.

5.2. Tale mancanza di chiarezza è acuita dalle affermazioni contraddittorie contenute nell'articolo 6 della direttiva 85/358/CEE, esiste pertanto il rischio che i produttori di alimenti per animali da compagnia possano ricevere una partita di materiale non adatto ad essere collocato sul mercato destinato all'alimentazione animale.

5.3. È necessario includere il requisito che le carni e le frattaglie escluse dalla catena alimentare umana ai sensi delle presenti proposte vengano distrutte per evitare che siano destinate al consumo degli animali domestici sotto forma di carni fresche o di prodotti trasformati quali preparati a base di carne.

5.4. D'altro canto non è chiaro dove si debbano conservare le carcasse in attesa che venga presa una decisione definitiva. Sicuramente la capacità di stoccaggio dei macelli è limitata.

6. Identificazione degli animali

6.1. È ovvio che nessun sistema di controllo e nessun meccanismo d'analisi può rivelarsi efficace senza una corretta identificazione degli animali. È pertanto necessario rivolgere particolare attenzione ai mezzi più efficaci (e più favorevoli dal punto di vista economico) di effettuare tale operazione, possibilmente su una base comunitaria armonizzata.

7. Tipi di alimenti esclusi

7.1. È necessario fornire indicazioni più specifiche sugli obiettivi concernenti il controllo delle specie animali non contemplate da tali proposte quali pollame, selvaggina e pesce (in tale settore vi è l'esigenza di maggiore ricerca/informazione).

8. Criteri di priorità per l'attuazione

8.1. Il Comitato — consapevole sia del fatto che, per ragioni ben comprensibili, certi punti importanti sono trattati in maniera molto superficiale nella proposta della Commissione, sia del fatto che non verrà consultato in sede di formulazione dei dettagli di ordine pratico — richiama l'attenzione sui seguenti punti:

8.2. I consumatori potranno credere che tale proposta abbia un'incidenza positiva, che comporti cioè una riduzione dei rischi per la salute, solo ed unicamente se:

- a) verrà assunta una chiara posizione riguardo alle sostanze estranee il cui uso è vietato o autorizzato. Se s'intende proteggere a lungo termine gli interessi dei consumatori (in questo e in altri settori) è necessario che gli elenchi al riguardo siano basati su dati empirici incontestabili. Senza tale base è praticamente impossibile compiere dei progressi.
- b) i metodi di analisi presenteranno caratteristiche tali (adeguata sensibilità e precisione, capacità di venir applicati in larga scala con buona riproducibilità, tasso minimo di falsi positivi o falsi negativi) da garantire che i consumatori non si cullino in un falso senso di sicurezza. Inoltre la fissazione di metodi ufficiali d'analisi per le sostanze autorizzate deve logicamente seguire la determinazione dei relativi livelli di tolleranza (limite massimo dei residui).
- c) i livelli di tolleranza (tassi inoffensivi di residui ancora presenti allo scadere del periodo di attesa) e i relativi periodi di attesa per i singoli prodotti farmaceutici verranno armonizzati all'interno della Comunità. Ciò è essenziale per consentire un'interpretazione univoca dei risultati degli esami sui residui. Tali livelli di tolleranza e periodi di attesa dovrebbero venir fissati dal comitato per i medicinali veterinari istituito nel quadro delle direttive concernenti la medicina veterinaria. È necessario effettuare rapidamente la determinazione di tali limiti in quanto purtroppo finora non è stato ancora stabilito alcun livello di tolleranza per le sostanze elencate nell'allegato della presente proposta — ad eccezione della tolleranza zero degli stilbeni e dei tireostatici vietati. Un elenco dei «limiti dei residui» è già utilizzato negli USA nel National residue testing programme 1985.
- d) verrà rivolta maggiore attenzione ai meccanismi applicati già in fase di autorizzazione alla messa in commercio del prodotto per il controllo dei residui prima che una sostanza chimica venga somministrata ad un animale. Fissando un limite di tolleranza adeguato per la sostanza chimica in questione e autorizzando solamente con posizioni di cui si è certi che non danno origine a residui superiori al livello di tolleranza, l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può ridurre a monte il problema pratico dei residui di tale sostanza.

9. Osservazioni particolari

Articolo 2

Lettera a): « Campione approvato »: campione casualmente prelevato dall'autorità competente per l'esame di un determinato residuo e chiaramente contrassegnato con le seguenti indicazioni: specie, tessuto, quantità, metodo di prelievo, di imballaggio e di spedizione; indicazione dell'origine e della data del prelievo.

Lettera b): I criteri di designazione dei laboratori ufficiali per ciascuna sostanza a livello regionale, nazionale e comunitario, costituiranno il tema di una prossima proposta. Il CES raccomanda che non solamente i laboratori governativi, ma anche tutti i laboratori competenti, sottoposti ad un controllo indipendente, possano venir scelti quali «laboratori riconosciuti» per l'analisi dei residui.

Lettera c): È necessario fissare una definizione più precisa del termine residuo. L'attuale definizione di residuo (tratta dalla direttiva relativa alle carni fresche) potrebbe indurre a credere che tutto ciò che permane nell'organismo in seguito all'ingestione di sostanze che possiedono un'azione farmacologica possa nuocere alla salute umana. Si tratta di una supposizione generale errata e non si adatta a talune delle sostanze elencate nell'allegato, a meno che queste non vengano somministrate a dosi molto elevate.

Articolo 3

Punto 1 a): Deve venire incluso un riferimento all'esigenza di effettuare un campionamento sufficiente per consentire analisi di conferma.

Punto 1 b): «Le analisi comparate» dovrebbero includere la comparazione tra diversi metodi adottati nello stesso laboratorio e la comparazione della stessa analisi effettuata in laboratori diversi.

Articolo 4

Punto 3 a): Aggiungere alla terza riga «contati e» prima della parola «muniti».

Punto 3 c): Risulterà estremamente difficile individuare la presenza di una percentuale superiore alla quantità massima consentita dei residui di determinate sostanze in allevamenti in cui non è stato rispettato il periodo di astensione della somministrazione di determinati farmaci. In tali casi l'allevatore potrebbe ovviamente affermare di non aver commesso alcuna infrazione e di voler adempiere alle particolari norme d'impiego del prodotto in questione. Inoltre si potrebbe sostenere che è di gran lunga più importante garantire che non venga superato il livello minimo dei residui piuttosto che rispettare il periodo di astensione dalla somministrazione dei farmaci.

Punto 3 d): L'affermazione contenuta è troppo restrittiva: non vi è alcun motivo per cui un animale non possa venir venduto a condizione che sussistano al riguardo un'autorizzazione e norme specifiche.

Punto 4, primo capoverso: La richiesta di presentare la notifica una settimana prima della macellazione degli animali la cui macellazione è vietata non è realistica nel caso di animali feriti o malati che per ragioni umanitarie dovrebbero venir immediatamente abbattuti.

Punto 4, secondo capoverso: Dove devono venir conservate le carcasse? Chi deve sopportarne l'onere finanziario? Non ci si può attendere che i macelli mettano a disposizione lo spazio necessario o paghino i relativi costi.

Articolo 6

Punto 1: Aggiungere «(o anche in misura maggiore se richiesto dallo stato membro)» dopo «secondo quanto previsto nell'allegato».

Allegati

1. Il Comitato si limita a formulare dei commenti generali, ma indurrebbe in errore se non esprimesse una profonda riserva in merito alla classificazione e alla metodologia proposte.

2. Il Comitato riafferma una delle principali premesse già indicate per protezione del consumatore. Le difficoltà e gli errori rilevati di frequente nell'analisi delle sostanze chimiche presenti nella materia biologica sottolineano la necessità e di assicurare l'utilizzazione corretta di tali sostanze e di impedire per quanto possibile che gli animali assumano inutilmente per primi sostanze che di per sé o i cui metaboliti costituiscono un potenziale pericolo per la salute umana.

3. È necessario vagliare nuovamente e rivedere l'allegato: una maggiore chiarezza di obiettivi e di espressione infonderebbe maggiore fiducia nella fattibilità dello schema (ad esempio il significato di «casi positivi» varia: in alcuni punti è addirittura del tutto oscuro, vedi pagina 8 «controllo complementare» a) e b)). È necessario apportare notevoli modifiche e miglioramenti alla proposta della Commissione. In caso contrario, verrà fissato un sistema di campionamento e di controllo molto costoso senza tener conto del tipo di residui che si intende ricercare.

A sostegno di tale tesi si può richiamare l'attenzione su alcune considerazioni esemplificative.

3.1. In generale si può sostenere che i sistemi di campionamento sono troppo rigidi e non tengono nel dovuto conto la consistenza della popolazione di animali, l'autorizzazione e l'impiego del farmaco e i risultati di analisi precedenti (ad esempio si potrebbe aggiungere nel capitolo II, punto 5, «purché tali controlli non siano già stati effettuati in tale misura negli anni precedenti»). È difficile ritenere i criteri variabili (cap. I, 3b) un primo passo in tale direzione. Ciò di cui si necessita è un orientamento nazionale; sarebbe pertanto necessario concedere maggiore potere discrezionale agli stati membri al fine di consentire loro di determinare i tipi di analisi da effettuare.

3.2. Andrebbe evidenziato il fatto che le frequenze fissate si riferiscono soltanto al campionamento casuale da effettuare per ragioni di controllo, e non per ricerche in casi sospetti. Ciò in effetti può restringere l'applicazione di tale tipo di campionamento ai macelli.

3.3. La chiara premessa della Commissione secondo la quale per i composti vietati devono venire applicate alte frequenze di campionamento è opinabile: nondimeno, alla luce delle recenti proposte della Commissione che sanciscono il divieto d'impiego della seconda categoria di sostanze, non sarebbe forse necessario provvedere a cambiare il livello del campionamento, come nel caso delle sostanze della prima categoria, in modo da tener presente la loro pericolosità di recente riscontrata per la salute pubblica?

3.4. Ci si domanda quale sia la giustificazione scientifica per imporre dei requisiti meno rigorosi per gli antiparassitari rispetto a quelli proposti per gli anabolizzanti e gli antibiotici, tenuto conto della nota tossicità dei composti organofosforici, della durata del loro effetto e dell'insufficienza, spesso rilevata, dei controlli.

3.5. Sarebbe più logico, o perlomeno interessante, sapere quali sostanze devono venir ricercate e fissare quindi su tale base le categorie. È difficile afferrare la logica della classificazione proposta, che sembra in parte riferirsi alla similarità della funzione, in parte alla

similarità dello stato legale e in parte alla similarità della metodologia d'analisi.

Deve venir elaborato un sistema più pragmatico basato su quattro categorie di priorità per l'analisi dell'intera gamma di composti. Le priorità devono pertanto venir fissate sulla base di:

- a) importanza per il consumatore;
- b) praticabilità degli esami possibili;
- c) quantità utilizzata e norme di utilizzazione;
- d) possibilità di uso errato.

3.6. Bisogna fare attenzione a non rendere troppo specifico e troppo comprensivo l'elenco delle sostanze. È necessario lasciare spazio ad una certa flessibilità al fine di poter aggiungere e sopprimere altre sostanze. Ad esempio da quando l'arsenico è un metallo pesante (capitolo I, 1. categoria V)? Ci si chiede veramente secondo quale logica siano state inserite in tale categoria alcune altre sostanze elencatevi.

Bruxelles, 29 gennaio 1986.

Il presidente

del Comitato economico e sociale

Gerd MUHR

Parere del Comitato sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore⁽¹⁾

(86/C 75/02)

Il Consiglio delle Comunità europee ha deciso il 26 luglio 1985, conformemente al disposto dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea di consultare il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere l'8 gennaio 1986, sulla base della relazione del signor De Bievre.

Il Comitato, nella 233^a sessione plenaria, seduta del 29 gennaio 1986, ha adottato con 55 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astensioni il seguente parere: (votazione nominale)

Il Comitato approva la proposta di direttiva, con riserva delle seguenti osservazioni di carattere generale e particolare:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato rileva che fino ad oggi sono stati fatti pochi progressi in materia di diritto di stabilimento

e di libera prestazione di servizi, soprattutto a causa della complessità dei lavori di armonizzazione delle qualifiche professionali; tale situazione è molto dannosa per le persone che, pur in possesso di un diploma d'istruzione superiore o di qualifiche professionali nel paese d'origine, non possono avvalersene negli altri stati della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 217 del 28. 8. 1985, pag. 3.

1.2. L'iniziativa della Commissione si inserisce nel quadro dei lavori relativi al libro bianco sul completamento del mercato interno e in un contesto politico nuovo le cui tappe sono caratterizzate da:

- il Consiglio europeo di Fontainebleau — giugno 1984;
- la creazione di un comitato (comitato Adonnino) per l'Europa dei cittadini, i cui lavori sono all'origine della nuova impostazione;
- il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 1985 (che ha invitato la Commissione a prendere delle iniziative in materia, conformemente alle conclusioni del comitato Adonnino).

1.3. La Commissione si prefigge di realizzare un effettivo e rapido progresso nel campo del diritto di stabilimento istituendo un nuovo sistema che consenta ai titolari di diplomi d'istruzione superiore ottenuti (dopo un ciclo di studi, della durata minima di 3 anni, preceduto da un ciclo completo di studi secondari) in uno stato membro (paese d'origine) di esercitare, a certe condizioni, le attività professionali corrispondenti a tali diplomi in un altro stato membro (paese ospitante). Tale sistema non implica l'armonizzazione preventiva degli indirizzi di formazione ed è abbinato, nel caso di non equivalenza dei diplomi di istruzione superiore, ad un sistema di compensazione mediante l'esperienza professionale o ad un tirocinio di adattamento.

1.4. Secondo il Comitato, il titolo della proposta di direttiva può parzialmente ingenerare confusione. In effetti, il nuovo sistema mira alla valutazione dei diplomi di istruzione superiore che consentono l'esercizio di un'attività professionale corrispondente nel paese d'origine rispetto ai diplomi di istruzione superiore analoghi del paese ospitante, senza concedere loro a priori un riconoscimento di equivalenza.

1.4.1. Il titolo della proposta dovrebbe pertanto essere modificato in modo tale che sia chiaro che essa riguarda il riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore e la valutazione delle loro differenze, in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

1.5. Il Comitato appoggia le misure destinate a facilitare la libera circolazione dei cittadini degli stati membri che vogliono esercitare un'attività professionale in uno stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto un diploma d'istruzione superiore, posto che si realizzino adeguate condizioni, affinché le attività professionali in questione possano essere esercitate in condizioni di competenza e con la responsabilità necessaria nello stato membro ospitante.

1.5.1. Secondo il Comitato il riconoscimento dei diplomi si riferisce non solo al certificato stesso, ma anche, eventualmente, all'intero processo che dà all'interessato le qualifiche necessarie all'esercizio della professione, vale a dire la componente istruzione, tirocinio e/o esperienza professionale. Tuttavia nella proposta in oggetto il termine « diploma » viene esclusivamente

impiegato per definire il titolo d'istruzione superiore; è pertanto necessario puntualizzarne tale uso al fine di evitare qualsiasi ambiguità.

Le caratteristiche del nuovo sistema e le relative osservazioni della sezione sono le seguenti:

- a) il sistema è generale poiché concerne tutti coloro che, in possesso di un diploma d'istruzione superiore, intendano esercitare un'attività professionale in un luogo diverso da quello nel quale è stata loro impartita la formazione. Ne sono tuttavia esclusi tutti coloro per i quali sono già entrate in vigore disposizioni a livello comunitario (per esempio: medici, architetti, ecc.) o per i quali la soppressione delle restrizioni all'esercizio di un'attività professionale è subordinata al preventivo coordinamento delle condizioni richieste per l'esercizio di tale attività (articolo 57, paragrafo 3 del trattato);
- b) è fondato sulla comparabilità dei livelli di formazione, non già ai fini di una loro preventiva armonizzazione, ma di una compensazione basata principalmente sull'esperienza professionale e/o un tirocinio di adattamento. Il Comitato ritiene che in determinati casi l'equivalenza possa essere ottenuta solo tramite una istruzione complementare. È importante che i criteri di valutazione delle equivalenze o delle non equivalenze tra i differenti livelli di formazione siano, per quanto possibile, sistematizzati, in modo che le esperienze professionali complementari richieste per colmare tali differenze siano comparabili all'interno degli stati membri e a livello comunitario. La Commissione deve far partecipare all'elaborazione di tali criteri le organizzazioni professionali nazionali e comunitarie direttamente interessate e queste dovrebbero eventualmente, secondo il paese, intervenire nella sorveglianza dell'applicazione di tali criteri alle persone interessate;
- c) fa appello alla collaborazione tra stati membri, da un lato, e con la Commissione, dall'altro; è essenziale a tale proposito che gli stati membri organizzino concretamente, in collegamento con le organizzazioni professionali interessate, le strutture di ricezione e la sorveglianza del nuovo sistema; essi devono far conoscere tali strutture pubblicando un albo che riporti anche l'elenco delle organizzazioni professionali chiamate a contribuire al buon funzionamento del sistema;
- d) comporta delle garanzie per i cittadini europei che vogliono servirsene;
- e) è evolutivo (attuazione progressiva delle strutture di ricezione, relazione degli stati membri alla Commissione sull'applicazione del sistema ogni due anni, relazione della Commissione al Consiglio sullo stato d'applicazione del sistema dopo 5 anni (articolo 12)).

1.7. Inoltre, il sistema non esclude in futuro una regolamentazione specifica a livello comunitario di talune attività professionali determinate (o dell'attività di alcune determinate professioni). Una volta entrata in vigore una direttiva settoriale, le attività professionali configurate non rientrerebbero più nel regime della presente proposta di direttiva.

1.8. È chiaro che, al di là dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle disposizioni nazionali risultanti, il candidato deve essere in grado di conformarsi a tutte le altre regolamentazioni nazionali riguardanti l'esercizio, nel paese ospitante, dell'attività professionale.

1.9. Il Comitato ritiene che il nuovo sistema costituisca un primo passo che deve essere seguito da un'impostazione analoga in altri casi dove differenze di formazione e dei diplomi corrispondenti impediscono l'esercizio di talune attività nel quadro della libertà di stabilimento.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1

2.1.1. Lettera a)

2.1.1.1. Il Comitato chiede che la lettera a) di tale articolo sia completata come segue:

«... Approvato da uno stato membro»

2.1.2. Lettera c)

2.1.2.1. Il Comitato auspica che la lettera c) di tale articolo sia completata come segue:

«... o altrove sotto il controllo di una persona qualificata di uno stato membro»

2.1.3. Lettera d)

2.1.3.1. Il Comitato è dell'opinione che, indipendentemente dal luogo in cui viene effettuato, il tirocinio di adattamento debba svolgersi sotto il controllo di un professionista qualificato che sia cittadino di uno stato membro. La lettera d) deve pertanto essere così modificata:

«... sotto il controllo di un professionista qualificato di uno stato membro, che può essere eventualmente abbinato ad una formazione complementare valutata ed è disciplinato nelle sue modalità dallo stato membro ospitante e sancito da un certificato al termine del tirocinio».

2.1.3.2. Occorre inoltre fare il possibile affinché il cittadino di uno stato membro che intende esercitare un'attività professionale in un altro stato membro possa trovarvi una struttura che lo accolga e soprattutto un professionista qualificato che possa esercitare la supervisione della sua attività.

2.2. Articolo 3

2.2.1. Il Comitato interpreta le parole «alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini» nel senso che il cittadino di uno stato membro di cui al capoverso precedente che accede ad un'attività professionale deve rispettare il complesso delle norme professionali in vigore nello stato membro ospitante e sottostare allo statuto professionale vigente in questo stato membro divenendo in virtù di ciò membro a tutti gli effetti della professione, con tutti i relativi diritti e obblighi.

2.2.2. Il Comitato chiede inoltre la soppressione della lettera b) di tale articolo.

2.3. Articolo 4

2.3.1. Il Comitato chiede che la lettera b) di tale articolo sia modificata come segue:

«b) che egli compia un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di tre anni che potrebbe svolgersi nello stato membro ospitante o altrove, sotto la sorveglianza di un membro professionista qualificato nello stato membro ospitante,».

2.4. Articolo 5

2.4.1. Il Comitato chiede che tale articolo venga depennato. La direttiva deve interessare unicamente i cittadini in possesso di un diploma d'istruzione superiore (minimo 3 anni) e non quelli in possesso di un altro diploma.

2.5. Articolo 6

2.5.1. Il Comitato chiede che vengano soppresse le parole «di assenza di dichiarazione di fallimento». Sono sufficienti infatti le altre prove di cui si parla nell'articolo. D'altro canto, un fallimento non può essere considerato un elemento morale negativo, a meno che non si tratti di bancarotta fraudolenta.

2.5.2. Il Comitato ritiene inoltre che dovrebbero essere presi in considerazione anche i documenti rilasciati da un'autorità giurisdizionale (per esempio ordini professionali) e segnatamente le valutazioni espresse da questi sull'interessato.

2.5.3. Inoltre, il secondo comma del primo paragrafo di tale articolo dovrebbe essere modificato come segue:

«... di provenienza non può rilasciare i documenti ...».

2.5.4. Se in uno stato membro esistono organismi professionali riconosciuti, esso deve costituire un elenco di tali organismi; se questi hanno un codice di comportamento esso deve essere rispettato dal candidato di un altro stato membro che desidera esercitare la professione in questione.

2.6. Articolo 7

2.6.1. Il paragrafo 1 dell'articolo deve essere soppresso, dato che la direttiva riguarda l'accesso alla profes-

sione e deve trattare soltanto del titolo relativo a tale professione nel paese ospitante per evitare che titoli diversi — anche se accademici — nell'esercizio della professione si prestino a generare confusione nei consumatori di beni e servizi forniti da tale professione. La regolamentazione dell'uso dei titoli di formazione — cioè accademici — dovrebbe essere eventualmente disciplinata da una direttiva specifica, cosa che esigerebbe una certa armonizzazione al livello della Comunità, armonizzazione che non è l'oggetto della presente direttiva.

2.6.2. Il paragrafo 2 dell'articolo 7 deve essere completato in modo che il cittadino del paese d'origine sia obbligato a fregiarsi dello(degli) stesso(i) titolo(i) professionale(i) del cittadino del paese ospitante.

2.7. *Articolo 8*

2.7.1. Come per l'articolo 6, il Comitato chiede che tra le autorità competenti per il rilascio di certificati e documenti siano inclusi gli ordini o le associazioni professionali, se la legge del paese interessato glielo consente, o le obbliga a farlo.

2.7.2. Per quel che riguarda la procedura d'esame delle richieste per esercitare un'attività professionale, si formerà progressivamente, sulla base delle decisioni prese, una giurisprudenza che faciliterà la procedura qualora si presentino casi individuali analoghi.

2.8. *Articolo 9*

2.8.1. All'atto della designazione delle autorità competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le

decisioni contemplate nella direttiva, occorre fare in modo che siano le medesime autorità a fissare, per i cittadini sia nazionali che stranieri, le condizioni di accesso e i criteri di valutazione, sì da evitare discriminazioni nell'accesso e nell'esercizio delle attività professionali tra gli uni e gli altri.

2.9. *Articolo 10*

2.9.1. Per quanto riguarda il primo e l'ultimo trattino del secondo comma sarebbe sufficiente che la relazione comportasse una nota sintetica riguardante il numero e il genere di decisioni prese, con indicazione dei provvedimenti compensativi richiesti sulla base dell'articolo 4.

2.10. *Articolo 11*

2.10.1. Il Comitato ritiene che gli stati membri debbano realizzare il sistema di ricezione e coordinamento previsto all'articolo 9 al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva.

2.11. *Articolo 12*

2.11.1. Secondo il Comitato, trattandosi dell'attuazione di un nuovo sistema generale di riconoscimento dei diplomi di cui evidentemente si ignorano ancora tutti i problemi di applicazione concreta, il termine massimo di 5 anni previsto dall'articolo in esame sembra troppo lungo e andrebbe inoltre ridotto (per esempio a 3 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva) il termine per la presentazione della relazione della Commissione al Consiglio sullo stato di applicazione del sistema e delle eventuali modifiche che vi si potrebbero apportare.

Bruxelles, 29 gennaio 1986.

Il presidente

del Comitato economico e sociale

Gerd MUHR

ALLEGATI

al parere del Comitato economico e sociale

ALLEGATO 1

Votazione: la relazione all'intero parere è avvenuta per voto nominale.

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato a favore del parere:

Antonsen, Binnenbruck, Bleser, Boddy, Bonety, Breitenstein, Campbell, Carroll, Curlis, De Bievre, De Grave, d'Elia, Della Croce, Drago, Emo Capodilista, sig.ra Engelen-Kefer, Flum, Fortuyn, Fuller, Geuenich, Glesener, van Greunsven, Hammond, Hannon, sig.ra Heuser, Jarvis, Jenkins, Kirschen, Kübler, Lojewski, Maddocks, Milne, Mols Sorensen, Mourgues, Murphy, Nielsen B., Noordwal, de Normann, Poeton, Pronk, Rainero, Roseingrave, Rouzier, Roycroft, Saiu, Schmitz, Schoepges, Schwarz, Spijkers, sig.ra Strobel, Swift, Van Melckenbeke, Wagner, Wick, de Wit.

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato contro il parere:

Dassis, Pearson, Raftopoulos.

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, si sono astenuti:

Dunet, Kenna, Monier, Sir George Sharp, Storie-Pugh, Tixier.

ALLEGATO 2**Emendamenti respinti**

I seguenti emendamenti, presentati in conformità al regolamento interno, sono stati respinti dal Comitato nel corso dei dibattiti in sessione plenaria.

Punto 1.6.b)

(Emendamento dei signori Storie-Pugh e Tamlin)

Aggiungere:

« Nella proposta dovrebbero venire contemplate disposizioni dirette a coinvolgere gli organismi professionali nazionali e i rispettivi organismi a livello comunitario, molti dei quali si sono occupati per lunghi anni di fornire delle valutazioni in merito alla comparabilità delle qualifiche ».

Risultato del voto

Voti favorevoli: 5, voti contrari: 66, astensioni: 12.

Punto 1.9.

(Emendamento dei signori Pearson e Storie-Pugh).

Dopo il punto 1.9. inserirne uno nuovo:

« 1.10. La sezione ritiene che qualora già esistano e siano pronte per essere presentate al Consiglio delle proposte di direttiva relative ai livelli di qualificazione professionale, queste direttive dovrebbero essere presentate alle istituzioni comunitarie competenti e le procedure andrebbero debitamente completate ».

Risultato del voto

Voti favorevoli: 9, voti contrari: maggioranza, astensioni: 9.

Alla fine delle « osservazioni generali »:

(Emendamento del signor Germozzi)

Aggiungere il testo seguente:

« Pur valutando positivamente la concreta impostazione assunta dalla proposta di direttiva in esame, occorre tuttavia evidenziare l'esigenza di realizzare un sistema organico di compensazione con l'introduzione di criteri di valutazione tecnica circa l'equivalenza dei criteri di formazione, coinvolgendo formalmente le organizzazioni professionali a livello nazionale comunitario (tra le quali non bisogna dimenticare, ad esempio, l'Ueapme), che risultino di volta in volta interessate, la cui presenza deve essere garantita in appositi comitati tecnici presso le autorità nazionali competenti a ricevere le richieste per l'esercizio dell'attività professionale e, se internazionali, ad esaminare le eventuali misure di compensazione.

Più in particolare, al di là della relazione a scadenza quinquennale di cui all'articolo 12, che la Commissione CEE dovrebbe presentare al Consiglio sullo stato di applicazione del sistema generale proposto, risulta indispensabile attivare un processo di armonizzazione preventiva dei corsi, programmi ed esami nonché dei titoli, dei diplomi e delle norme di accesso alle professioni: in tal senso la direttiva dovrebbe preordinare dei termini entro i quali avviare detto processo di armonizzazione, prevedendo al fine indicato una idonea utilizzazione delle relazioni dei singoli stati membri.

Si osserva inoltre che la direttiva potrebbe costituire un importante precedente per l'avvio di una normativa specifica che garantisca la libera circolazione — sancita del resto dai trattati di Roma — non solo dei liberi professionisti, ma anche dei cosiddetti lavoratori autonomi, agendo in particolare sul riconoscimento reciproco dei titoli e dei diplomi per l'accesso alle attività produttive ».

Motivazione

Implicita nel testo dell'emendamento.

Risultato del voto

Voti favorevoli: 3, voti contrari: grande maggioranza.

Punto 2.1.

(Emendamento dei signori Storie-Pugh e Tamlin)

Aggiungere:

« La lettera a) della direttiva dovrebbe recitare:

« ... almeno tre anni di studio *a tempo pieno o il loro equivalente a tempo parziale* ».

Tuttavia dove coesistono in uno stato membro due diplomi d'istruzione superiore riconosciuti dallo stato come equivalenti o dove uno di questi presupponga un corso di studi di oltre tre anni, e l'altro di oltre due anni, il corso di studi biennale che conferisce un diploma d'istruzione superiore, un certificato o un altro documento che certifichi qualifiche formali, o il suo equivalente riconosciuto, deve essere considerato come soddisfacente la condizione di durata cui si fa riferimento sopra, purché i diplomi d'istruzione superiore attribuiti al completamento di ambedue i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti dallo stato in questione ».

Risultato del voto

Voti favorevoli: 2, voti contrari: 70, astensioni: 3.

Punto 2.5.1.

(Emendamento dei signori Storie-Pugh e Tamlin)

Modificare come segue la prima frase:

« La questione se il fallimento debba costituire un impedimento dovrebbe essere decisa professione per professione ».

Risultato del voto

Voti favorevoli: 8, voti contrari: 40, astensioni: 10.

Punto 2.5.1.

(Emendamento dei signori Storie-Pugh e Tamlin)

Aggiungere il resto seguente:

« Alla fine del paragrafo iniziale dell'articolo 6 inserire:

« Nonostante altre misure, il requisito di adesione ad un codice professionale di comportamento dovrà essere considerato prova sufficiente ».

Risultato del voto

Voti favorevoli: 2, voti contrari: 37, astensioni: 11.

Punto 2.5.4.

(Emendamento dei signori Storie-Pugh Pearson e Tamlin)

Modificare al quarto rigo come segue:

« Tale codice (o codici) deve essere ... ».

Risultato del voto

Voti favorevoli: 2, voti contrari: 38, astensioni: 10.

Punto 2.6.2.

(Emendamento dei signori Campbell e Wick).

Sostituire il punto con quanto segue:

« Il Comitato chiede la soppressione del secondo paragrafo dell'articolo 7 ».

Motivazione

È poco pratico che i cittadini di uno stato membro possano svolgere una professione in un altro stato membro, con libero accesso, volontario od obbligatorio, ai titoli professionali utilizzati dagli stati membri ospitanti. Ciò creerebbe una grande confusione.

Le proposte avanzate per la creazione di una qualifica europea, come quella di « Professionista europeo » (P.E.), sarebbero molto più chiare e potrebbero essere alla portata di qualunque cittadino qualificato nel proprio paese che volesse praticare in un altro stato membro.

Risultato del voto

Voti favorevoli: 12, voti contrari: 38, astensioni: 3.

Parere del Comitato sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manufatti: sesta proroga della seconda tappa di armonizzazione

(86/C 75/3)

Il Consiglio, in data 6 gennaio 1986, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 99 e 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Affari economici e finanziari », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Bazianas in data 21 gennaio 1986.

Il Comitato ha adottato il 29 gennaio 1986, nel corso della 233^a sessione plenaria, con 76 voti favorevoli, 2 contrari e 11 astensioni, il seguente parere:

Al fine di mantenere dopo il 31 dicembre 1985 i risultati acquisiti in materia sul piano comunitario, il Comitato non si oppone alla proposta della Commissione diretta a prorogare, per la sesta volta, la seconda tappa di armonizzazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio.

Tuttavia la proroga « sine die » della seconda tappa invece dell'attuazione di una terza tappa preoccupa il Comitato e l'obbliga ad insistere, presso le autorità responsabili della Comunità, perché venga presa il più rapidamente possibile una decisione in questo campo.

Il Comitato coglie l'occasione per rinnovare le raccomandazioni formulate nel parere e nella relazione del febbraio 1981⁽¹⁾, le quali costituivano una soluzione alternativa.

Inoltre il Comitato rammenta che la realizzazione di un mercato interno comunitario passa obbligatoriamente per l'abbattimento delle frontiere fiscali, il che impone un'armonizzazione delle accise applicabili alle sigarette e agli altri tabacchi lavorati.

⁽¹⁾ GU n. C 138 del 9. 6. 1981 e doc. CES 927/80 fin.

Bruxelles, 29 gennaio 1986.

Il presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamento respinto: il seguente emendamento, presentato in conformità al regolamento interno è stato respinto dal Comitato nel corso della discussione:

— *Aggiungere un terzo comma, finale:*

« Questo orientamento, tuttavia, deve inserirsi in una prospettiva di progressivo inasprimento del relativo gravame fiscale, allo scopo sia di dissuasione sia di compensazione (certamente parziale anche se non misurabile) dei connessi costi sociali, e ciò in coerenza con le stesse politiche comunitarie nel settore dell'ambiente, della prevenzione, e della protezione della salute dei consumatori ».

Motivazione:

La proposta di emendamento si giustifica da sé.

Esito della votazione: voti favorevoli: 17, voti contrari: 60, astensioni: 13.

Parere del Comitato sugli aiuti statali allo sviluppo regionale

(86/C 75/04)

In occasione del dibattito sulla relazione informativa riguardante gli « aiuti statali allo sviluppo regionale », il 25 settembre 1985, durante la sessione plenaria, il Comitato economico e sociale ha deciso all'unanimità di procedere all'elaborazione di un parere d'iniziativa sull'argomento e ha incaricato la sezione « Sviluppo regionale » dei relativi lavori.

La sezione « Sviluppo regionale » ha formulato il parere in data 13 dicembre 1985 alla luce del rapporto del signor Broiche, relatore, e del signor Della Croce, correlatore.

Il Comitato ha adottato il 29 gennaio 1986, nel corso della 233^a sessione plenaria, all'unanimità il seguente parere:

1. Osservazioni preliminari

1.1. Nel quadro della revisione del regolamento sul Fondo regionale europeo i problemi relativi ad un coordinamento comunitario delle politiche nazionali in materia di aiuti sono rimasti in secondo piano rispetto ai problemi urgenti della concentrazione geografica degli aiuti regionali.

1.2. A norma degli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento⁽¹⁾ la Comunità e gli stati membri provvedono a coordinare gli orientamenti e le priorità della politica regionale tenendo conto dell'impatto regionale delle politiche economiche e settoriali. Un elemento fondamentale del coordinamento di questi sistemi di aiuto è costituito dal controllo comunitario degli aiuti nazionali a norma degli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE.

1.3. La comunicazione della Commissione in materia⁽²⁾ del 1979 dovrebbe essere adeguata in funzione dei nuovi sviluppi modulando le percentuali massime degli aiuti pubblici a seconda dell'intensità delle disparità regionali sia all'interno dei singoli stati membri sia fra regioni di stati membri diversi.

2. Obiettivi degli aiuti regionali quali strumenti della politica regionale

2.1. La politica regionale, in generale, e gli aiuti regionali, in particolare, hanno origine nell'esistenza di distorsioni regionali di concorrenza a scapito di territori che sono o periferici, o scarsamente urbanizzati, o mal attrezzati quanto all'infrastruttura, oppure svantaggiati dalla struttura economica. Le cause menzionate possono presentarsi con intensità variabile, isolate o diversamente combinate. Nelle regioni particolarmente svantaggiate e quindi estremamente arretrate, tutte queste cause sono per lo più concomitanti. La caratteristica delle regioni in difficoltà con un'industrializzazione di lunga data è costituita principalmente dalla presenza di

un'economia monostrutturale (es. carbone, siderurgia, cantieristica, tessile) per cui si trovano confrontate a gravi problemi in materia di disoccupazione e abbisognano di un'urgente ristrutturazione. Fintantoché si limitano a sopprimere a tali svantaggi e sono proporzionali alla gravità dei problemi regionali, gli aiuti regionali non provocano distorsioni di concorrenza bensì correggono quelli esistenti.

2.2. In conformità col preambolo del trattato che istituisce la Comunità economica europea, anche gli aiuti regionali devono contribuire alla convergenza nell'ambito della Comunità e cioè riducendo i divari tra le singole zone e il ritardo di quelle meno favorite. I divari e i ritardi possono essere definiti o in base ad elementi del livello di vita generale, o in relazione alle loro cause. Ne risulta che gli obiettivi fondamentali della politica regionale sono l'incremento dell'occupazione, lo sviluppo dell'infrastruttura e l'aumento dei redditi.

2.3. In questa angolazione gli aiuti regionali devono essere modulati in funzione delle cause e delle regioni, ossia devono essere indirizzati in modo da:

- affrontare le cause stesse delle distorsioni geografiche di concorrenza;
- ridurre gli aumenti dei costi di produzione risultanti da dette distorsioni, allo scopo di migliorare la competitività dei prodotti di queste zone svantaggiate;
- e promuovere così lo sviluppo regionale dei territori in causa.

2.4. Partendo dal fatto che i sistemi nazionali di aiuto sono differenti, gli aiuti che gli stati membri hanno la possibilità e l'obbligo di erogare alle loro regioni meno sviluppate devono conformarsi ai suddetti principi ed essere integrati in un quadro comunitario. Nell'ambito di questo quadro ogni stato membro deve poter soddisfare la propria legittima aspirazione a ridurre le nuove disparità regionali anche mediante sovvenzioni di politica regionale. D'altro canto il quadro comunitario deve garantire che le sovvenzioni erogate in uno stato membro non abbiano ripercussioni contrarie all'interesse comunitario sul piano degli scambi.

⁽¹⁾ Vedi GU n. L 169/2 — Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

⁽²⁾ GU n. C 31 del 3. 2. 1979.

3. Rapporto che intercorre fra la politica regionale e la politica comunitaria di concorrenza

3.1. Conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CEE «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione» sono considerati compatibili con il mercato comune. A mente della lettera c) del medesimo paragrafo, possono essere considerati compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

3.2. Manifestamente, tali disposizioni distinguono fra gli aiuti alle regioni chiaramente sottosviluppate (lettera a), nel qual caso non c'è motivo di temere un pregiudizio durevole per gli scambi interni di beni, e le misure a favore di altre regioni (lettera c) in cui tale pericolo potrebbe presentarsi. Si dovrebbe stabilire d'intesa con la Commissione che la lettera a) del paragrafo 3 possa applicarsi non solo alle regioni particolarmente sottosviluppate rispetto alla media comunitaria, ma anche — con le dovute garanzie — a regioni che risultino gravemente svantaggiate rispetto alle media nazionali o alla maggioranza delle regioni di uno stato membro.

3.3. Per l'avvenire si dovrebbe cercare di mettere a punto un sistema d'indicatori comunitari che consentano di misurare le disparità di sviluppo regionale a livello sia comunitario, sia nazionale. Un tale sistema permetterebbe di stabilire per ogni stato membro un livello di sviluppo al di sotto del quale gli aiuti possono essere considerati compatibili ai sensi della stessa lettera a), paragrafo 3. Per le altre zone beneficiarie di aiuti regionali è applicabile l'articolo 92, comma 3, lettera c). Per evitare distorsioni di concorrenza nel senso di tali disposizioni è necessaria una serie di restrizioni e di misure correttive, ad esempio una limitazione temporale degli aiuti, differenziazioni e fissazione di massimali. Tali misure, pur dovendosi riferire anzitutto ad indicatori basati sulla media comunitaria, non possono però ignorare gli squilibri regionali nell'ambito di uno stato membro, secondo la prospettiva di cui al punto 2.4. Solo così si salvaguarderebbe il diritto degli stati membri a promuovere lo sviluppo delle regioni arretrate e ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ai cittadini.

4. Rapporto fra aiuti regionali e altri tipi di aiuti

4.1. Nel valutare gli aiuti regionali nazionali, ma anche comunitari, occorre tener presente che esistono

altre forme di aiuti finanziari, e in particolare altre forme di assistenza a favore, soprattutto, di aree caratterizzate da un notevole sviluppo.

4.2. L'efficacia degli aiuti regionali risulta tanto più compromessa quanto più numerosi sono gli aiuti a carattere non regionale: questi ultimi avvantaggiano prevalentemente, e talvolta persino esclusivamente, le regioni che già godono di un notevole sviluppo ed hanno per effetto che gli aiuti regionali servono, anzitutto, a compensare le nuove distorsioni di concorrenza tra le regioni provocate da aiuti non regionali. Da ciò deriva un aumento degli aiuti nonché una gara alle sovvenzioni fra le regioni assistite e quelle non assistite. Una politica più efficace deve invece consistere nel ridurre maggiormente gli aiuti a carattere non regionale, onde pervenire a una riduzione complessiva delle sovvenzioni, oppure cercando di orientare in senso regionale aiuti di altro tipo e di destinarli maggiormente alle zone depresse.

4.3. A questo proposito particolare importanza dovrebbero assumere degli aiuti alle tecnologie avanzate, in particolare l'elettronica, l'elaborazione dei dati e i moderni sistemi di comunicazione. Pur non negando la necessità di questo aiuto, non si può che constatare, per esperienza, che le imprese beneficiarie di tali aiuti sono localizzate in regioni già relativamente ben sviluppate e dotate di buone strutture urbane. A questo proposito si rileva che, mettendo a disposizione fondi ingenti per lo sviluppo della ricerca, e poi anche per la trasposizione dei risultati della ricerca in progetti industriali concreti, si finisce per «neutralizzare» decisamente gli effetti degli aiuti regionali, che sostanzialmente vengono ad avere solo una funzione di contrappeso ai flussi finanziari convogliati verso le regioni altamente sviluppate. Si dovrebbe esaminare in quali comparti, ad esempio elaborazione e trasmissione dei dati e automazione d'ufficio, queste misure di aiuto siano destinate nella misura del possibile ad avvantaggiare soltanto regioni sottosviluppate.

Rimane comunque prioritario il compito di equipaggiare in termini di infrastrutture il settore delle telecomunicazioni onde prevenire nei prossimi anni ulteriori svantaggi alle zone marginali della Comunità.

5. Rapporto esistente fra le politiche regionali degli stati membri e la politica regionale della Comunità

5.1. Il trattato CEE non tiene abbastanza conto dell'importanza della politica regionale per l'integrazione europea e per la creazione di un'unione politica. Malgrado la chiara presa di posizione nel preambolo, alla politica regionale non è stata riconosciuta tutta l'importanza che le spetta.

5.2. Come emerge dalla seconda relazione periodica della Commissione sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità europea, nell'ultimo decennio le disparità regionali riguardanti

la produzione, la produttività, i redditi e l'occupazione non sono diminuite, ma anzi sono parzialmente aumentate. Esse continuano perciò ad essere enormi.

5.3. Tali disparità si sono accentuate al momento dell'adesione della Grecia e risultano ancora più marcate con l'adesione della Spagna e del Portogallo. Nella Comunità a dodici la popolazione residente nelle zone meno sviluppate è il doppio di quella della Comunità a dieci. Ciò comporta in sostanza un ulteriore aggravamento dei problemi regionali della Comunità. La politica regionale della Comunità e l'impiego efficace dei suoi strumenti, nonché le politiche regionali nazionali e gli aiuti finanziari degli stati membri allo sviluppo regionale vengono pertanto ad assumere un peso sempre maggiore.

5.4. La politica regionale della Comunità deve quindi affrontare tre compiti principali:

- da un lato, fornire aiuti specifici e supplementari alle regioni che presentano un ritardo particolare rispetto ai criteri comunitari, in modo che possano raggiungere rapidamente il livello di sviluppo generale;
- dall'altro, contrastare le ripercussioni negative degli altri aiuti e delle altre politiche comunitarie sulla politica regionale;
- creare inoltre una cornice per le politiche regionali degli stati membri che consenta di raggiungere gli obiettivi di una politica regionale che tenga adeguatamente conto delle cause dei problemi e abbia buone probabilità di successo: un sistema di aiuti regionali che consenta di scegliere le zone d'intervento in funzione dell'intensità dei problemi regionali all'interno dei singoli stati membri e permetta di graduare gli aiuti a seconda di questa intensità dei problemi.

5.4.1. Il primo compito implica che i mezzi del Fondo europeo di sviluppo regionale devono tornare a vantaggio, in primo luogo, delle regioni che risultano sfavorite in base ai criteri europei. I fondi non devono però più essere utilizzati unicamente come «rifiuto» dei provvedimenti nazionali, bensì permettere alla Commissione di elaborare in collaborazione con i responsabili dello sviluppo regionale nelle zone d'intervento della Comunità dei contratti, sulla base di programmi di sviluppo accuratamente elaborati. Solo in questo modo si può assicurare, da un lato, che i responsabili della politica regionale prestino la loro collaborazione anche nelle regioni assistite e, dall'altro, che i fondi comunitari siano veramente «addizionali». L'esistenza e la presenza della Comunità devono essere inoltre imposte all'attenzione dei cittadini mediante provvedimenti concreti.

5.4.2. Il secondo compito consiste nel prevenire il pericolo che la promozione dello sviluppo che le regioni economicamente depresse si attendono dalle sovvenzioni regionali non sia resa caduca da altri sussidi non regionali. In proposito va tenuto presente che qualora solo nel caso degli aiuti regionali venga rigorosamente applicato il criterio degli obiettivi di politica della concorrenza del trattato CEE, mentre vengono accettate altre sovvenzioni in quanto priorità d'ordine politico,

è probabile che gli stati membri rinuncino agli aiuti regionali e ripieghino su sovvenzioni di tipo settoriale più facili da imporre. In questo modo però le disparità tra le regioni si accentueranno ulteriormente. A livello comunitario, analogamente alla soluzione dei problemi risultanti dalla contemporanea esistenza di aiuti nazionali regionali e non regionali, si deve anche cercare di evitare che il riequilibrio finanziario tra le regioni realizzato grazie al Fondo regionale delle Comunità europee venga pregiudicato da altre politiche comunitarie. Ciò riguarda fra l'altro la politica agricola comunitaria. Mediante una riforma della PAC dovrebbe essere realizzata una rettifica dei «falsi» riequilibri finanziari che ne derivano. Altrimenti anche il Fondo regionale sarebbe molto spesso ridotto a compensare unicamente gli effetti dei flussi finanziari agricoli.

Il volume delle sue risorse non è comunque sufficiente per fornire un reale contributo all'eliminazione delle disparità. Lo strumento delle cosiddette «misure integrate» dovrebbe certamente contribuire ad un aumento dell'efficacia, ma non potrà compensare la dotazione insufficiente del Fondo regionale anche nella prospettiva dell'ampliamento alla Spagna e al Portogallo.

5.4.3. Come terzo compito sarebbe opportuno mettere a punto un sistema operativo di criteri che serva all'analisi e alla valutazione delle disparità di sviluppo fra le regioni, da un lato, e i provvedimenti adottati per correggerle, dall'altro. La Commissione ha compiuto un primo passo verso la realizzazione di questo sistema con la creazione del cosiddetto «indicatore sintetico». Le iniziative in tal senso andrebbero proseguite e intensificate per mettere a punto un sistema coerente e completo.

Conformemente al principio secondo il quale l'intensità degli aiuti regionali deve essere commisurata alla gravità dei problemi delle zone d'intervento, la Comunità dovrebbe, al momento di attuare il sistema modulato di massimali di cui al punto 3.3., richiamarsi nella misura del possibile alle equivalenti sovvenzioni nette. Al riguardo è nell'interesse degli stati membri tener conto dell'esigenza di ridurre le disparità esistenti all'interno del loro territorio. I provvedimenti da adottare dovrebbero essere lasciati in larga misura alla discrezionalità degli stati membri in modo che questi possano rimediare agli squilibri nazionali mettendo a punto e combinando opportunamente gli strumenti.

6. Raccomandazioni supplementari

6.1. Alla direzione generale «Concorrenza» dovrebbe essere raccomandato di applicare in modo più flessibile le disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato CEE. Questa flessibilità però non dovrebbe comunque contrastare con l'esigenza di rendere concorrenziali i prodotti delle regioni meno sviluppate mentre dovrebbe permettere la modulazione degli aiuti nazionali in funzione delle esigenze specifiche delle regioni.

6.2. Una concentrazione dei provvedimenti appare necessaria per ottenere più speditamente risultati concreti anche in stati membri che sono designati in tutto o in gran parte come «zone d'intervento».

6.3. Occorre raccomandare agli stati membri di utilizzare un sistema di concessione degli aiuti più equilibrato relativamente alla discrezionalità o all'automaticità delle erogazioni.

Sarebbe certo auspicabile una ponderazione equilibrata tra i due sistemi ma si dovrebbe di preferenza limitare il margine discrezionale, aumentando cioè l'automaticità, affinché sia possibile prevedere in anticipo l'entità degli aiuti nell'interesse dell'economia.

Bruxelles, 29 gennaio 1986.

Il presidente

del Comitato economico e sociale

Gerd MUHR

Parere del Comitato riguardante la proposta di ventunesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — proroga del termine per l'attuazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto da parte della Repubblica ellenica

(86/C 75/05)

In data 24 gennaio 1986 il Consiglio ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 99 e 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato ha designato il signor Dassoulas relatore generale per la preparazione dei lavori in materia.

Il 29 gennaio 1986, nel corso della 233^a sessione plenaria, il Comitato ha adottato, *con 85 voti favorevoli, nessun voto contrario e 7 astensioni*, il seguente parere:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione intesa a prorogare di un anno l'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in Grecia.

Nel parere del 15 dicembre 1983 riguardante l'ultima proposta di proroga il Comitato aveva manifestato comprensione per i motivi tecnici che impedivano d'introdurre l'imposta sul valore aggiunto in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1984. In tale occasione il Comitato aveva però espresso la speranza che la Grecia non chiedesse ulteriori proroghe.

Da un lato, i motivi invocati dal governo greco appaiono validi; a ciò si aggiunge che quest'ulteriore proroga

non inciderà negativamente sull'ammontare del contributo che la Grecia dovrà dare al bilancio comunitario nel 1986, in quanto ciò avverrà sulla base dell'imponibile IVA. D'altro lato, però, il Comitato fa presente al Consiglio che la realizzazione del mercato interno risulterà ancor più difficile se uno degli stati membri non introdurrà il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Per tale motivo insiste affinché tale sistema d'imposta sul valore aggiunto venga introdotto in Grecia con la massima sollecitudine, ossia entro e non oltre il 1° gennaio 1987, e propone alla Commissione delle Comunità europee di fornire alla Grecia tutta l'assistenza possibile in vista dell'introduzione di un sistema IVA analogo ai sistemi applicati negli altri stati membri della Comunità.

Bruxelles, 29 gennaio 1986.

Il presidente

del Comitato economico e sociale

Gerd MUHR